

Delibera C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 "Regolamento per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro".

Articolo 22 (Prestazioni economiche accessorie)

Gli assistiti che si recano presso le Strutture dell'Inail ovvero vengono inviati presso altre Strutture per:

- accertamenti;
- prescrizione;
- fornitura;
- collaudo;
- adattamento;
- rinnovo;
- riparazione dei dispositivi tecnici

hanno diritto alle seguenti prestazioni economiche accessorie secondo le vigenti disposizioni:

- rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per soggiorno (vitto e pernottamento in stanza singola o doppia ad uso singolo), ove necessario per la distanza dal luogo di residenza, in alberghi, prioritariamente convenzionati con l'INAIL, di categoria fino a quattro stelle, solo a condizione che presso le Strutture ospitanti non siano disponibili aree di accoglienza, fatta salva comunque l'autorizzazione della competente Unità territoriale;
- rimborso spese di viaggio per l'assicurato e per l'eventuale accompagnatore;
- diaria, limitatamente ai giorni di viaggio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- integrazione rendita quando prevista.

Il rimborso forfettario della spesa dei pasti non spetta all'infortunato nei casi in cui essa sia compresa nella retta alberghiera o in quella di ricovero (a tempo pieno o in day hospital).

La presenza dell'accompagnatore deve essere motivata dalle condizioni psico-fisiche dell'assistito, indipendentemente dalla titolarità dell'assegno per assistenza personale continuativa.

Nel caso di ricovero, la presenza dell'accompagnatore può essere autorizzata esclusivamente nel caso in cui la struttura ospitante attesti l'impossibilità di fornire assistenza adeguata alle esigenze dell'assistito.

Le spese di viaggio debbono essere commisurate al mezzo di trasporto ritenuto più idoneo dal dirigente medico, valutate le difficoltà di deambulazione e movimento dell'assistito.

Per il calcolo del rimborso della spesa derivante dall'uso dell'autovettura di proprietà dell'assistito e/o di un accompagnatore, dovrà essere utilizzato lo stesso criterio vigente per il rimborso dell'analoga spesa spettante al dipendente dell'Istituto inviato in missione